

# REGOLAMENTO COMUNALE SULLA TUTELA DEGLI ANIMALI DA AFFEZIONE DEL COMUNE DI OSIMO

## INDICE

### TITOLO I – PRINCIPI

- ART. 1 - Profili istituzionali
- ART. 2 - Valori etici e culturali
- ART. 3 - Competenze del Sindaco
- ART. 4 - Tutela degli animali

### TITOLO II - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

- ART. 5 - Definizioni
- ART. 6 - Ambito di applicazione
- ART. 7 - Esclusioni

### TITOLO III – DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 8 - Detenzione di animali
- ART. 9 - Maltrattamento di animali
- ART. 10 - Abbandono di animali
- ART. 11 - Avvelenamento – uccisione di animali
- ART. 12 - Attraversamento di animali, rallentatori di traffico e cartellonistica
- ART. 13 - Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico
- ART. 14 - Divieto di accattonaggio con animali
- ART. 15 - Divieto di offrire animali in premio e vincita
- ART. 16 - Esposizione di animali
- ART. 17 - Circhi con animali
- ART. 18 - Destinazione di cibo per animali
- ART. 19 - Associazioni animaliste e zoofile

### TITOLO IV – CANI

- ART. 20 - Attività motoria e rapporti sociali
- ART. 21 - Requisiti per le cucce
- ART. 22 - Divieto di detenzione a catena
- Art. 23 - Dimensioni dei recinti
- ART. 24 - Guinzaglio e museruola
- ART. 25 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche, luoghi privati
- ART. 26 - Aree e percorsi destinati ai cani
- ART. 27 - Accesso negli esercizi pubblici (negozi, bar, ristoranti)

- ART. 28 - Raccolta deiezioni
- ART. 29 - Centri di addestramento-educazione
- ART. 30 - Sterilizzazioni
- ART. 31 - Disposizioni particolari per cani pericolosi
- ART. 32 - Soppressione eutanasica per gravi malattie incurabili

#### **TITOLO V – GATTI**

- ART. 33 - Definizione dei termini usati nel presente titolo
- ART. 34 - Proprietà dei gatti liberi
- ART. 35 - Compiti dell'ASUR
- ART. 36 - Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattari/e
- ART. 37 - Colonie feline
- ART. 38 - Alimentazione dei gatti
- ART. 39 - Detenzione dei gatti di proprietà

#### **TITOLO VI – VOLATILI**

- ART. 40 - Detenzione di volatili
- ART. 41 - Dimensioni delle gabbie

#### **TITOLO VII – ANIMALI ACQUATICI**

- ART. 42 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari

#### **TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI**

- ART. 43 - Sanzioni
- ART. 44 - Vigilanza
- ART. 45 - Inumazione di animali
- ART. 46 - Incompatibilità ed abrogazione di norme
- ART. 47 - Norma finale

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA TUTELA  
DEGLI ANIMALI DA AFFEZIONE DEL  
COMUNE DI OSIMO

TITOLO I – PRINCIPI

**ART. 1**

**Profili istituzionali**

- 1) Il Comune di Osimo, nell'ambito dei principi ed indirizzi fissati dalle Leggi e dal proprio Statuto, promuove la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile dell'ambiente.
- 2) La Città di Osimo, comunità portatrice di elevati valori di cultura e civiltà, individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e, in particolare, verso le specie più deboli.
- 3) Al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo e animali, tutelare la salute pubblica e l'ambiente, il Comune promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi e degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali ivi previste.
- 4) Le modifiche degli assetti del territorio dovranno tener conto anche degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza.

**ART. 2**

**Valori etici e culturali**

- 1) Il Comune di Osimo, in base all'art. 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, anche le attività connesse con la detenzione e la cura degli animali, quale mezzo che concorre allo sviluppo della personalità e in grado di attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia.
- 2) Il Comune di Osimo, opera affinché sia promosso nel sistema educativo dell'intera popolazione e, soprattutto, in quello rivolto all'infanzia, il rispetto degli animali di affezione e il principio della corretta convivenza con gli stessi.
- 3) Per le finalità di cui al comma precedente, il Comune di Osimo collabora con le Associazioni animaliste costitutesi per la promozione e la valorizzazione, anche nelle scuole, della tradizione e della cultura naturalista della Città, incoraggiando le forme espressive che attengono al rispetto e alla difesa dell'ambiente e degli animali.

**ART. 3**  
**Competenze del Sindaco**

- 1) E' attribuita ai Comuni, singoli o associati, la funzione di vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei Regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 31.3.1979.

**ART. 4**  
**Tutela degli animali**

- 1) Il Comune riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto e della promozione di iniziative per la sopravvivenza delle specie animali.
- 2) Il Comune, in base alla L. 281/91 e L. 189/04 e alla L.R. Marche 10/97, e R.R. d'attuazione 13.11.01, promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.
- 3) Il Comune si adopera altresì a diffondere e promuovere massimamente quelle garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle leggi dello Stato.
- 4) Il Comune condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali in ossequio alle disposizioni della legge.

## TITOLO II - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

### **ART. 5** **Definizioni**

- 1) La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata nel presente regolamento, si applica a tutte le tipologie e razze di animali da affezione di cui alla L. 14.8.1991 n. 281.

### **ART. 6** **Ambito di applicazione**

- 1) Le norme di cui al presente Regolamento riguardano tutte le specie di animali da affezione che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale di Osimo.

### **ART. 7** **Esclusioni**

- 1) Le norme di cui al presente regolamento, in base alla legislazione vigente, non si applicano:
  - a) alle attività economiche inerenti l'allevamento di animali o ad esso connesse;
  - b) alla detenzione di volatili ad uso venatorio, sempre che la detenzione stessa sia autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla caccia;
  - c) alle attività di disinfestazione, derattizzazione e a tutte le attività imposte da emergenza di carattere zoologico ed igienico-sanitario a condizione che siano svolte in osservanza delle normative di settore.

## TITOLO III – DISPOSIZIONI GENERALI

### ART. 8

#### Detenzione di animali

- 1) Chi detiene un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela.
- 2) Gli animali, di proprietà o tenuti a qualsiasi altro titolo, dovranno essere fatti visitare da medici veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.
- 3) I proprietari, o detentori a qualsiasi altro titolo di animali, dovranno accudirli e alimentarli secondo la specie e la razza alla quale appartengono.
- 4) A tutti gli animali di proprietà, o tenuti a qualsiasi altro titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.
- 5) I proprietari e i detentori a qualsiasi titolo di un animale devono assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora dell'animale stesso.
- 6) Qualora l'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti produca all'animale gravi sofferenze, il proprietario ovvero detentore potrà essere deferito all'Autorità giudiziaria per i reati configurabili ai sensi della vigente legislazione penale in materia.
- 7) Le Associazioni di volontariato presenti nel Comune di Osimo, onde evitare fenomeni di randagismo, promuovono ed incentivano annualmente con l'aiuto dei Servizi Veterinari della ASUR, dei veterinari liberi professionisti, della Polizia Municipale e delle Guardie zoofile, campagne di sterilizzazione per cani e gatti detenuti a qualsiasi titolo ed i relativi adempimenti di iscrizione all'anagrafe canina ed apposizione del sistema identificativo (microchip).

### ART. 9

#### Maltrattamento di animali

- 1) Salvo quanto previsto dalla vigente legislazione penale in materia, è assolutamente vietato:
  - a. mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni;
  - b. tenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute;
  - c. tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie;
  - d. tenere animali in locali chiusi o cantine oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento;

- e. è vietato separare i cuccioli di cane e gatti dalla madre prima dei 50/60 giorni di vita se non per gravi motivazioni certificate da un medico veterinario;
- f. detenere stabilmente animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli e piccoli roditori;
- g. addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse, utilizzo di collari elettrici, a punte, ad ultrasuoni o costrizione fisica in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie. Gli addestratori di animali, a qualsiasi titolo e finalità, devono dare documentata comunicazione della propria attività alla struttura veterinaria della ASUR e alla Polizia Municipale;
- h. ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche;
- i. utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto alla normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse e combattimenti tra animali;
- j. su tutto il territorio comunale la vendita di animali colorati artificialmente;
- k. trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei cofani posteriori delle auto;
- l. trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi;
- m. condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento;
- n. è vietato mettere gatti alla catena o portarli al guinzaglio al collo;
- o. catturare, uccidere, disturbare e allontanare forzatamente le specie aviarie e distruggere i siti di nidificazione durante il periodo della riproduzione e del successivo svezzamento;
- p. se non per motivi di tutela degli stessi animali e salvo quanto previsto e imposto dal Regolamento d'Igiene, e da situazioni igienico-sanitarie contingenti, è vietato fissare un numero massimo di animali domestici detenibili in abitazioni, è vietato impedire ai proprietari o detentori di animali domestici di tenerli nella propria abitazione;
- q. è vietato l'allevamento di animali al fine di ottenere pellicce;
- r. è vietata la vendita, la detenzione e l'uso di collari che provochino scosse elettriche o ultrasuoni, di collari a punte e di collari che possono essere dolorosi e/o irritanti per costringere l'animale all'obbedienza o per impedire l'abbaiare naturale;
- s. è vietato qualsiasi intervento chirurgico sugli animali a fini esclusivamente estetici.

#### **ART. 10** **Abbandono di animali**

- 1) E' assolutamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animali, sia domestici che selvatici, sia appartenenti alla fauna autoctona che esotica.
- 2) E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di animali appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.
- 3) Chiunque sia stato sanzionato per abbandono di un animale o per maltrattamento non può detenere animali a qualsiasi titolo.

**ART. 11**  
**Avvelenamento – uccisione di animali**

- 1) E' severamente proibito a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose in luoghi pubblici ovvero privati ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali.
- 2) I medici veterinari, privati od operanti all'interno dell'ASUR, sono obbligati a segnalare all'Amministrazione tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza. In detta segnalazione dovranno essere indicati il tipo di veleno rilevato e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati.
- 3) Chiunque per crudeltà ovvero senza necessità, cagiona la morte di un animale, sarà deferito alla competente Autorità Giudiziaria per i reati configurabili ai sensi della vigente legislazione penale in materia.

**ART. 12**  
**Attraversamento di animali, rallentatori di traffico e cartellonistica**

- 1) Nei punti delle scdi stradali dove sia stato rilevato un frequente attraversamento di animali, dovranno essere installati, a cura degli uffici competenti, degli idonei rallentatori di traffico o dissuasori di velocità.
- 2) In dette zone dovrà essere installata anche apposita cartellonistica per segnalare l'attraversamento di animali che dovrà indicare, con apposita figura stilizzata, la specie di volta in volta interessata ai singoli attraversamenti.

**ART. 13**  
**Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico**

- 1) E' consentito l'introduzione degli animali su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel territorio del Comune di Osimo, con esclusione delle seguenti razze canine, a rischio di maggiore aggressività, di cui all'ordinanza ministeriale 10.9.2004:  
American Bulldog; Cane da pastore di Charplanina; Cane da pastore dell'Anatolia; Cane da pastore dell'Asia centrale; Cane da pastore del Caucaso; Cane da Serra da Estrella; Dogo Argentino; Fila brasileiro; Mastino napoletano; Perro da canapo majoero; Perro da presa canario; Perro da presa Mallorquin; Pit Bull; Pitt Bull Mastiff; Pit Bull terrier; Rafeiro do alentejo; Rottweiler; Tosa inu.
- 2) L'animale dovrà in ogni caso essere accompagnato dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo; per i cani è obbligatorio l'uso del guinzaglio.

- 3) Il proprietario, o detentore a qualsiasi altro titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico, dovrà avere cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.
- 4) Non potranno essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico animali appartenenti a specie selvatiche.
- 5) Il privo di vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida nei suoi viaggi su ogni mezzo di trasporto pubblico, senza dover pagare per l'animale alcun biglietto o sovrattassa ai sensi della legge n. 37 del 14.2.1974 e come da ultimo modificata con Legge n. 60 dell'8.2.2006.

#### **ART. 14**

##### **Divieto di accattonaggio con animali**

- 1) E' vietato l'accattonaggio con l'impiego di animali.
- 2) Oltre alla sanzione amministrativa prevista dal presente Regolamento, gli animali di cui al comma 1 saranno sottoposti a confisca.
- 3) Sono fatte salve le sanzioni penali a carico dei detentori di animali che presentino condizioni di maltrattamento, in ossequio a quanto previsto dalla Legge 20.7.2004, n. 189.

#### **ART. 15**

##### **Divieto di offrire animali in premio e vincita**

- 1) E' fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire animali in premio o vincita di giochi. E' altresì vietata la cessione a qualsiasi titolo di animali e cani non iscritti all'anagrafe canina.
- 2) Nei confronti dei soggetti che contravvengono alla suddetta disposizione, viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

#### **ART. 16**

##### **Esposizione di animali**

- 1) E' fatto divieto agli esercizi commerciali fissi di esporre al pubblico, per più di 4 ore giornaliere, animali in gabbie, recinti, vetrine o con altre modalità (ad esclusione dei volatili, di cui al successivo comma 3).

- 2) Gli animali possono essere tenuti all'interno, non devono essere tenuti in vetrina, dell'esercizio commerciale per il tempo consentito, dovranno essere sempre riparati dal sole, oltre ad essere provvisti di acqua e di cibo.
- 3) L'esposizione di volatili all'esterno o all'interno degli esercizi commerciali fissi, deve essere effettuata avendo cura che gli stessi siano riparati dal sole e dalle intemperie, oltre ad essere provvisti di cibo ed acqua, e siano collocati in gabbie le cui misure rispettino le prescrizioni del successivo art. 41 del presente regolamento.
- 4) E' vietata l'attività occasionale, inerente la vendita e/o l'esposizione di animali. Gli ambulanti hanno l'obbligo di tenere gli stessi in esposizione per non più di quattro ore giornaliere, protetti dal sole e dalle intemperie, fornendo loro il cibo e l'acqua necessari; nel caso che l'attività riguardi i volatili valgono anche le disposizioni di cui al successivo art. 41 relativo alle dimensioni delle gabbie.
- 5) E' fatto obbligo agli esercizi commerciali fissi ed ambulanti di tenere un registro di carico e scarico degli animali in vendita.

#### **ART. 17** **Circhi con animali**

- 1) Sul territorio del Comune di Osimo è consentito l'attendamento esclusivamente ai circhi ed alle mostre viaggianti che rispettino i criteri per la detenzione di animali domestici e selvatici di cui al documento elaborato dalla Commissione Scientifica CITES del Ministero dell'Ambiente in data 10.5.2000.

#### **ART. 18** **Destinazione di cibo per animali**

- 1) Anche ai sensi del D.Lgs. n. 22 del 5.2.1997, come modificato dalla Legge n. 179 del 31.7.2002 "Disposizioni in materia ambientale", le associazioni animaliste regolarmente iscritte all'Albo regionale e i privati cittadini che gestiscono strutture di ricovero per animali d'affezione e colonie feline, possono rivolgersi alle mense di amministrazioni pubbliche e aziende private e ad esercizi commerciali per il prelievo dei residui e delle eccedenze derivanti dalla preparazione nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti o crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, di generi alimentari non consumati, da destinare all'alimentazione degli animali ospitati nelle suddette strutture ed in colonie feline.

**ART. 19**  
**Associazioni animaliste e zoofile**

- 1) Le Associazioni animaliste iscritte negli elenchi regionali del volontariato, nonché gli altri enti pubblici e privati il cui statuto preveda precisi compiti di protezione animale, collaborano con il Comune per sviluppare il benessere delle popolazioni degli animali urbanizzati e i rapporti tra uomo e animale. A tal fine:
  - a. possono gestire in convenzione, strutture di ricovero per animali ed eventuali servizi collegati al raggiungimento del benessere animale,
  - b. collaborano alla vigilanza sulle problematiche connesse alle varie specie animali presenti sul territorio comunale ed all'applicazione del presente Regolamento.
  
- 2) Il Comune promuove lo sviluppo dell'associazionismo e lo sostiene attraverso le iniziative e i programmi di cui al presente Regolamento, nonché attraverso finanziamenti di progetti mirati alla tutela delle popolazioni animali.

## TITOLO IV – CANI

### ART. 20

#### Attività motoria e rapporti sociali

- 1) Chi detiene a qualsiasi titolo un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria. I cani custoditi in appartamento, in box o recinto con spazio all'aperto devono poter effettuare regolari uscite giornaliere. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno otto volte superiore da quella minima richiesta dal successivo art. 23.
- 2) Ove sia custodito ameno un cane in abitazioni con giardino è fatto obbligo al proprietario o al detentore di segnalarne la presenza con almeno un cartello ben visibile, collocato al limite esterno della proprietà in prossimità dell'ingresso.
- 3) Ogni canile o rifugio pubblico o privato deve disporre di un'adeguata area di sgambatura per i cani, da usare quotidianamente per ogni cane ricoverato.
- 4) Al fine di tutelarne il benessere, è consentito far abbeverare animali domestici o attingere acqua per lo stesso fine, dalle fontane pubbliche opportunamente realizzate a tale scopo e ove realizzate.

### ART. 21

#### Requisiti per le cuccie

- 1) I cani di proprietà detenuti all'aperto, devono avere la possibilità di ripararsi dal sole e dalle intemperie e devono disporre di una cuccia ben coibentata ed impermeabilizzata, con all'interno un pianale rialzato in materiale plastico o in listelli di legno.
- 2) Lo spazio occupato in modo permanente dagli animali da affezione deve essere mantenuto in buone condizioni igieniche.
- 3) In presenza di locali di ricovero, comprensivi di cuccie, questi devono essere aperti verso l'esterno, per consentire sufficiente illuminazione e ventilazione.

### ART. 22

#### Divieto di detenzione a catena

- 1) E' vietato detenere cani legati a catena. E' permesso, per periodi di tempo non superiori alle otto ore nell'arco della giornata, detenere i cani ad una catena di almeno 5 metri a scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno metri 5 e di altezza metri 2 dal terreno; la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità.

**Art. 23**  
**Dimensioni dei recinti**

- 1) Per i cani custoditi in recinto, la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati 20; ogni recinto non potrà contenere più di due cani adulti con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento; ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 6.
- 2) per i cani custoditi in box, la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati 8 per cane. Ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 4.

**ART. 24**  
**Guinzaglio e museruola**

- 1) I cani di proprietà circolanti nelle vie ed in altri luoghi aperti frequentati dal pubblico, nonché nei luoghi in comune degli edifici in condominio, sono condotti al guinzaglio, estensibile o non estensibile, o con museruole. I soggetti di indole aggressiva e comunque appartenenti alle seguenti razze:  
American Bulldog; Cane da pastore di Charplanina; Cane da pastore dell'Anatolia; Cane da pastore dell'Asia centrale; Cane da pastore del Caucaso; Cane da Serra da Estreilla; Dogo Argentino; Fila brasileiro; Mastino napoletano; Perro da canapo majoero; Perro da presa canario; Perro da presa Mallorquin; Pit Bull; Pitt Bull Mastiff; Pit Bull terrier; Rafeiro do alentejo; Rottweiler; Tosa inu, sono condotti con entrambi i dispositivi.
- 2) Nelle aree appositamente attrezzate i cani possono essere condotti senza guinzaglio e senza museruola sotto la responsabilità del proprietario e del detentore. I cani di indole aggressiva e quelli delle razze di cui al comma precedente, sono comunque condotti con guinzaglio e museruola.
- 3) I cani possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola nei seguenti casi:
  - a) luoghi privati purchè non aperti al pubblico e purchè detti luoghi siano opportunamente recintati, in modo da non consentirne l'uscita sul luogo pubblico;
  - b) quando trattandosi di cani usati per la caccia o da pastore, sono utilizzati per lo scopo;
  - c) quando sono utilizzati dalle Forze dell'ordine e dalle Forze Armate, per il salvataggio in acqua, in emergenza per calamità naturali;
  - d) quelli che partecipano a programmi di pet Therapy.
- 4) Temporanei esoneri possono essere concessi all'obbligo della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli Organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari.

#### **ART. 25**

##### **Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche, luoghi privati**

- 1) Ai cani muniti di guinzaglio estensibile o non estensibile e/o museruola, in conformità a quanto prescritto dall'articolo precedente, accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi ad eccezione di quelli dove sia espressamente vietato mediante apposita segnaletica che riporti l'indicazione dell'area verde accessibile ai cani più vicina.
- 2) E' vietato l'accesso ai cani nelle aree attrezzate ad aree giochi per bambini.

#### **ART. 26**

##### **Aree e percorsi destinati ai cani**

- 1) Nel Comune di Osimo, nelle aree destinate ed attrezzate appositamente per la sgambatura dei cani, attualmente una nel Parco della Rimembranza nel centro e una in Via Binda, zona Vescovara, ed opportunamente recintate, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la responsabilità degli accompagnatori, senza determinare danni alle strutture presenti.

#### **ART. 27**

##### **Accesso negli esercizi pubblici (negozi, bar, ristoranti)**

- 1) I cani accompagnati dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal precedente art. 24, a tutti gli esercizi pubblici situati nel territorio del Comune di Osimo, salvo quelli per cui è stato previsto il divieto ai sensi delle norme esistenti in materia o quelli per i quali i proprietari non li accettino.
- 2) I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi pubblici, dovranno farlo usando il guinzaglio e/o la museruola a termini del precedente art. 24 e non solo se il cane è particolarmente aggressivo.

#### **ART. 28**

##### **Raccolta deiezioni**

- 1) I cani, per i bisogni fisiologici, devono essere condotti negli spazi di terra in prossimità di alberi, negli spazi verdi ed in prossimità degli scolatoi a margine dei marciapiedi. In ogni caso i proprietari o i detentori sono tenuti alla raccolta delle feci emesse dai loro animali, in modo tale da evitare l'insudiciamento dei marciapiedi, delle strade e delle loro pertinenze.

- 2) Tale obbligo deve essere rispettato anche nelle aree attrezzate dei parchi pubblici, o altre aree ritenute idonee, destinate alle attività motorie, ludiche e di socializzazione degli animali. A tal fine gli accompagnatori dei cani, debbono essere muniti di palette ecologiche o altra attrezzatura idonea all'asportazione delle deiezioni. Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida e particolari categorie di portatori di handicap, impossibilitati alla effettuazione della raccolta delle feci.
- 3) Non è ammesso lasciar defecare i cani nel raggio di metri cento dalle aree attrezzate per il gioco dei bambini.

#### **ART. 29**

##### **Centri di addestramento-educazione**

- 1) Chi intende attivare un centro di addestramento-educazione per cani deve presentare richiesta al competente ufficio comunale. L'autorizzazione verrà rilasciata previo parere favorevole del Servizio Veterinario Azienda ASUR competente per il territorio.
- 2) All'atto della domanda, il responsabile del Centro di Addestramento-educazione fornisce il curriculum degli addestratori impiegati ed una dichiarazione nella quale si impegna a non utilizzare metodi coercitivi, a non eseguire addestramenti intesi ad esaltare l'aggressività dei cani e rispettare le disposizioni del presente Regolamento.
- 3) I centri in funzione all'entrata in vigore del presente Regolamento dovranno adempiere al procedimento di cui ai precedenti commi presentando la domanda entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

#### **ART. 30**

##### **Sterilizzazioni**

- 1) La pratica della sterilizzazione di cani e gatti, deve essere incentivata in ogni forma per la detenzione presso i cittadini, per evitare la nascita di cucciolate indesiderate ed impossibili da affidare alle famiglie, è quindi considerata uno dei mezzi per la lotta all'abbandono e al conseguente randagismo degli animali.
- 2) Chiunque prende in adozione un cane o un gatto dai canili o gattili presenti nel territorio comunale, pubblici o privati, che non fosse stato ancora sterilizzato ad opera del Servizio Veterinario della ASUR competente sul territorio, ha 6 mesi di tempo per farlo sterilizzare, dopodiché scatteranno i controlli da parte della Polizia Municipale e delle Guardie zoofile, che dovranno verificare (per i cani) l'iscrizione dei cuccioli all'anagrafe canina entro 30 giorni dalla loro nascita.

### **ART. 31**

#### **Disposizioni particolari per cani pericolosi**

- 1) I detentori di cani ritenuti mordaci dal competente Servizio Veterinario ASUR, sono tenuti ad osservare altresì le prescrizioni che seguono:
  - a) Il recinto deve essere realizzato con rete metallica alta almeno mt. 2 ed ancorata a terra ad un cordolo in muratura od altri accorgimenti tecnici utili ad evitare che il cane possa guadagnare la fuga mediante escavazione del terreno;
  - b) La maglia della rete deve essere tale per dimensione da non consentire l'introduzione delle mani, in particolar modo di quelle dei bambini;
  - c) Il cancello deve essere munito di serratura con chiusura a chiave.
- 2) Chiunque violi le disposizioni del presente Regolamento sarà punito, salvo che il fatto non costituisca reato, con le sanzioni amministrative ivi previste.

### **ART. 32**

#### **Soppressione eutanاسica per gravi malattie incurabili**

- 1) La soppressione degli animali da affezione, ivi compresi quelli di proprietà e salvo quanto stabilito dagli artt. 86, 87 e 91 del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 320/1954 e successive modificazioni, è consentita esclusivamente per quegli animali gravemente ammalati, incurabili ovvero per quelli di comprovata pericolosità.
- 2) Alla soppressione eutanاسica, previa anestesia profonda, provvedono i medici veterinari che ne rilasciano idonea certificazione.
- 3) L'inosservanza delle modalità e dei casi contemplati dal comma 1° e 2° del presente articolo, comporta per l'autore del fatto, il deferimento all'Autorità Giudiziaria per il reato di cui all'art. 727 del Codice Penale.

Per tutto ciò che concerne l'iscrizione dei cani all'anagrafe canina, l'inserimento del microchip, l'accalappiamento cani vaganti, le segnalazioni di morte, scomparsa e trasferimento e la tenuta dei canili e dei rifugi si rinvia a quanto previsto dal Regolamento del 13.11.2001 attuativo della L.R. n. 10 del 20.1.1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

## TITOLO V - GATTI

### ART. 33

#### Definizione dei termini usati nel presente titolo

- 1) Per "gatto libero" si intende un animale che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti.
- 2) Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo.
- 3) Per "habitat di colonia felina" si intende qualsiasi territorio urbano e non, edificato o non, sia esso pubblico che privato, nel quale risulti vivere stabilmente una colonia felina, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia accudita o meno da cittadini.
- 4) La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominata "gattaro" o "gattara".

### ART. 34

#### Proprietà dei gatti liberi

- 1) I gatti liberi che vivono nel territorio comunale sono tutelati dal Comune, nella persona del Sindaco. Essi hanno diritto a ricevere alimentazione, riparo e cure.

### ART. 35

#### Compiti dell'ASUR

- 1) L'ASUR per mezzo del suo Servizio Veterinario, provvede, in collaborazione con il Comune ed in base alla normativa vigente, alla cura e sterilizzazione dei gatti liberi reimmettendoli in seguito all'interno della colonia di provenienza.
- 2) La cattura dei gatti liberi, per la cura e la sterilizzazione, potrà essere effettuata sia dall'ASUR, in collaborazione con il Comune e le Associazioni di Volontariato, che dai/dalle gattari/e o da personale appositamente incaricato dall'Amministrazione Comunale.

### ART. 36

#### Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattari/e

- 1) Il Comune riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come gattari/e, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi e promuove corsi di formazione in

- collaborazione con l'ASUR; a seguito della frequentazione dei suddetti corsi verrà rilasciato apposito tesserino di riconoscimento.
- 
- 2) Chi intende accudire una colonia felina deve fare richiesta con apposito modulo al Sindaco il quale la inoltrerà al Servizio Veterinario della Azienda ASUR di competenza per quanto previsto dalla legge.
- 3) Al gattaro/a deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica e privata ad uso pubblico dell'intero territorio comunale.

### **ART. 37** **Colonie feline**

- 1) Le colonie feline sono tutelate dal Comune di Osimo che, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal 1° comma dell'art. 638 del Codice Penale.
- 2) Il Comune di Osimo apporrà opportuna segnaletica nelle zone dove vivono le colonie con l'indicazione degli articoli di legge e delle ordinanze che le tutelano.
- 3) Le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale sono censite dal Comune in collaborazione con l'ASUR, le Associazioni ed i singoli cittadini. Tale censimento deve essere regolarmente aggiornato sia al riguardo del numero dei gatti che delle loro condizioni di salute.
- 4) Le colonie di gatti liberi non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono, eventuali trasferimenti potranno essere effettuati in collaborazione con la competente ASUR ed esclusivamente per comprovate e documentate esigenze sanitarie riguardanti persone o gli stessi animali o comprovate motivazioni di interesse pubblico.

### **ART. 38** **Alimentazione dei gatti**

- 1) I/le gattari/e potranno, previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale, rivolgersi alle mense delle scuole comunali per il prelievo di avanzi alimentari da destinare all'alimentazione dei gatti, oppure ad altre forme di approvvigionamento alimentare che potranno essere successivamente istituite allo stesso scopo.
- 2) I/le gattari/e sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati al termine di ogni pasto.

- 3) Per motivi igienici è fatto assoluto divieto di lasciare il cibo sul suolo pubblico o privato ad uso pubblico oltre il tempo strettamente necessario all'alimentazione dei suddetti felini ad esclusione dell'acqua.

#### **ART. 39**

#### **Detenzione dei gatti di proprietà**

- 1) E' fatto assoluto divieto di tenere i gatti, anche per breve tempo, in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione, ovvero in rimesse o cantine. E' parimenti vietato, sia all'interno che all'esterno dell'abitazione, segregarli in trasportini e/o contenitori di vario genere nonchè tenerli legati o in condizioni di sofferenza e maltrattamento.
- 2) Al fine di evitare e contenere l'incremento della popolazione felina, nel caso di gatti che siano lasciati uscire all'esterno dell'abitazione e vagare liberamente sul territorio, i relativi proprietari e/o detentori devono provvedere alla loro sterilizzazione.

## TITOLO VI – VOLATILI

### ART. 40

#### Detenzione di volatili

- 1) I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.
- 2) Per i volatili detenuti in gabbia, le stesse non potranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere sempre riforniti. Inoltre deve essere presente una tettoia o copertura.

### ART. 41

#### Dimensioni delle gabbie

- 1) Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche dei volatili, sono individuate le dimensioni minime che devono avere le gabbie che li accolgono:
  - a) per uno, e fino a due esemplari adulti: due lati della gabbia dovranno essere di cinque volte, ed un lato di tre, rispetto alla misura dell'apertura alare del volatile più grande;
  - b) per ogni esemplare in più le suddette dimensioni devono essere aumentate del 30%.
- 2) Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti viaggi a seguito del proprietario o il trasporto e/o il ricovero per esigenze sanitarie.

## TITOLO VII – ANIMALI ACQUATICI

### ART. 42

#### **Dimensioni e caratteristiche degli acquari**

- 1) Il volume dell'acquario non dovrà essere inferiore a due litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati ed in ogni caso non dovrà mai avere una capienza inferiore a 30 litri d'acqua:
- 2) E' vietato l'utilizzo di acquari sferici o comunque con pareti curve di materiale trasparente.
- 3) In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie acquatiche ospitate.

## TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI

### ART. 43 Sanzioni

- 1) Per le procedure di accertamento e contestazione delle violazioni contenute nel presente Regolamento si rinvia a quanto previsto nel capo 1° della Legge 24.11.1981 n. 689, fatte salve in ogni caso le eventuali responsabilità penali e civili in materia.
- 2) Le fattispecie previste nel presente Regolamento sono così di seguito sanzionate:
  - a) art. 9 Reg. – Maltrattamento di animali: *Reato punito ex art. 544 ter del Codice Penale – Arresto da 3 mesi ad 1 anno o multa da € 3.000 a € 15.000;*
  - b) art. 10 Reg. Abbandono di animali domestici: *Reato punito ex art. 727 co. 1° del Codice Penale – Arresto fino ad 1 anno o ammenda da € 1.000 a € 10.000;*
  - c) art. 11 Reg. – Avvelenamento – Uccisione di animali: *Reato punito ex art. 544 bis del Codice Penale – Reclusione da 3 a 18 mesi;*
  - d) artt. 14, 20, 23 Reg. – Accattonaggio con animali – Inosservanza delle prescrizioni sulla tenuta degli animali: *Sanzione da € 100 a € 400;*
  - e) art. 25 reg. – Inosservanza del divieto di accesso ai giardini ed alle altre aree pubbliche, ecc. segnalate: *Sanzione da € 25 a € 100;*
  - f) art. 28 – Inosservanza degli obblighi inerenti la raccolta delle deiezioni animali: *Sanzione da € 25 a € 100;*
  - g) art. 31 Reg. – Inosservanza delle prescrizioni sulla tenuta dei cani pericolosi: *Sanzione da € 150 a € 600;*
  - h) altre violazioni non espressamente contemplate nel presente articolo: *Sanzione da € 25 a € 100.*
- 3) In caso di accertata reiterazione delle violazioni oggetto del presente Regolamento da parte del medesimo proprietario detentore dell'animale, l'importo sarà raddoppiato nel loro ammontare minimo e triplicato nel loro ammontare massimo.
- 4) Per le sanzioni non espressamente previste nel Regolamento, si rinvia alla disciplina speciale della L. 14.8.1991 n. 281 (legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo) e alla L.R. Marche 20.1.1997 n. 10 e successive modificazioni.

### ART. 44 Vigilanza

- 1) Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento:

- a) gli appartenenti alle Forze di Polizia statali e locali;
  - b) i soggetti che il Sindaco, con Decreto motivato, abilita all'esercizio delle funzioni di accertamento di cui al presente regolamento;
  - c) le Guardie Zoofile volontarie;
  - d) le Guardie Ambientali volontarie;
  - e) il Corpo forestale dello Stato;
  - f) le guardie venatorie volontarie.
- 2) I componenti le Associazioni Animaliste nonché qualunque altro cittadino possono segnalare ai soggetti di cui al comma 1° ogni situazione che pregiudichi la salute degli animali nonché ogni altro comportamento ritenuto contrario alle norme di legge e a quelle previste nel presente regolamento.
- 3) Il Comune di Osimo, gli Enti e le Associazioni animaliste senza scopo di lucro ai quali anteriormente ai fatti costituenti reato, sono state riconosciute in forza di legge, finalità di tutela degli interessi lesi dal reato, possono esercitare in ogni stato e grado del procedimento i diritti e le facoltà attribuite alla persona offesa dal reato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 91 del Codice di procedura penale.
- 4) Ai sensi delle Circolari del Ministro della Sanità, il Comune esercita con le Guardie Zoofile delle Associazioni di volontariato, il controllo sul divieto di uso di animali randagi per la sperimentazione.

**ART. 45**  
**Inumazione di animali**

- 1) E' consentita l'inumazione, in aree preventivamente autorizzate dall'autorità sanitaria e a tale scopo destinate e controllate, di animali di proprietà deceduti, previa acquisizione di un certificato medico veterinario che esplicitamente ne consenta l'esecuzione.

**ART. 46**  
**Incompatibilità ed abrogazione di norme**

- 1) Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.

**ART. 47**  
**Norma finale**

- 1) Il presente Regolamento entrerà in vigore decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio .